

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUFFINI, DE PONTI, DELLA BRIOTTA, BALDANI GUERRA,
CORTI, BARZINI, BASLINI, ALESSANDRINI, CARENINI,
PISONI, CERUTI, DI GIANNANTONIO, FIORET, FELICI,
BOLDRIN, SPORA, FUSARO, CANESTRARI, DEGAN, CORA**

Presentata il 24 novembre - 1° dicembre 1970

Istituzione di un albo professionale per fotoreporters e cinereporters

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enorme sviluppo assunto dall'immagine-notizia, sia filmata sia stampata, negli ultimi 25 anni ha portato alla formazione di due categorie, fotoreporters e cinereporters, che si sono, esse stesse, enormemente sviluppate in modo disordinato e anonimo e non certo appropriato all'importanza dei compiti che quotidianamente svolgono.

Statisticamente si può affermare che i fotoreporters, con il loro lavoro, occupano il 60 per cento della carta stampata in campo editoriale giornalistico, mentre decine di milioni di telespettatori e cinespettatori in Italia ed all'estero assistono alle proiezioni dei filmati d'attualità prodotti dai cinereporters.

È innegabile, dunque, che sia la foto sia il filmato d'attualità sono notizie né più né meno che quelle vergate dalla mano del giornalista, e se una differenza c'è è tutta a vantaggio della notizia-immagine poiché se il giornalista può raccogliere il fatto per parole altrui, il fotoreporter ed il cinereporter devono essere sul luogo e nel momento in cui il fatto accade e sapere nella frazione di pochi secondi selezionare e riprendere quelle im-

magini che del fatto danno il più appropriato significato.

Il fotoreporter e il cinereporter devono dunque possedere delle attitudini non comuni per afferrare in ogni avvenimento il lato espressivo giornalistico; avere una larga conoscenza dei personaggi del proprio settore, essere al corrente degli avvenimenti di qualsiasi genere per poter sfruttare in senso notizia quegli accostamenti di personaggi che possono dare dei significati, specialmente in campo politico, che nessuna penna potrebbe acconciamente descrivere e far vedere.

Da ciò appare evidente che i fotoreporters e i cinereporters non sono dei semplici schiacciabottoni che posti davanti ad un avvenimento si limitano a riprendere meccanicamente le varie fasi, ma degli intelligenti interpreti che nel fatto ricercano il significato e costruiscono la storia che sarà poi la notizia. Da ciò scaturisce il diritto delle due categorie ad un albo professionale che le raccolga e dia loro quella dignità di lavoro che fino ad oggi è stata ottenuta solo in parte ed a prezzo di vere lotte per imporre quel ri-

spetto economico, sociale e morale che gli si vorrebbe negare.

Infatti, e pare assurdo, mentre il lavoro dei fotoreporters e dei cinereporters è valutatissimo, pubblicato, e proiettato, a volte con enorme risalto, gli autori sono generalmente ignorati e se raramente compare il nome dell'autore di un fotoservizio è più un favore del redattore che il riconoscimento di un diritto acquisito.

In campo economico, poi, il trattamento, specialmente per i fotoreporters, è il più disperato: impiegati amministrativi, impiegati tecnici, operai artigiani, addirittura fotocensori.

Nel contratto nazionale dei poligrafici, riguardante una grande agenzia di stampa nazionale, i fotoreporters sono qualificati impiegati amministrativi ed è evidente che un fotoreporter non ha nulla di amministrativo.

Questo riconferma la necessità di un riconoscimento valido che regolarizzi, selezioni e disciplini le categorie e solo un albo professionale può dare quelle garanzie che permetteranno di portare le due categorie al loro

giusto livello, quel livello sociale ed economico che deve essere proprio di chi è continuamente a contatto di alte autorità italiane ed estere quali possono essere capi di governo, ministri, diplomatici, e di tutte quelle personalità che per diverse ragioni fanno parte della vita pubblica.

Un albo professionale selezionato sarebbe dunque un vantaggio anche per le autorità preposte all'ordine pubblico ed alle manifestazioni ufficiali che vedrebbero lavorare solo elementi qualificati e conosciuti e potrebbero escludere, cosa oggi non possibile, fotografi improvvisati od occasionali che presentano sempre delle grosse, ed a volte spiacevoli, incognite.

In tutti i paesi civili del mondo i fotoreporters e i cinereporters sono ufficialmente inquadrati in organismi riconosciuti giuridicamente, molti sono tra i giornalisti; solo in Italia sono ancora una figura indefnita.

Per queste ragioni espote molto sommaramente, onorevoli colleghi, i proponenti confidano in un esame sollecito e favorevole delle norme contenute nella proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'albo)

È istituito l'albo nazionale dei fotoreporters e cinereporters.

Ad esso appartengono i fotoreporters e i cinereporters professionisti e i fotoreporters e i cinereporters corrispondenti.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di fotoreporter o cinereporter.

Sono corrispondenti coloro che esercitano attività fotografiche o cinematografiche di attualità giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni ed impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo sono esercitate da un Consiglio nazionale, che ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

(Diritti e doveri)

È diritto dei fotoreporters e cinereporters la libertà di informazione fotocinematografica nell'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo la genuinità, nel rispetto della verità, delle immagini riprese.

ART. 3.

(Iscrizione all'albo)

Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di fotoreporter se non è iscritto all'albo professionale.

La violazione di tale disposizione è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale ove il fatto non costituisca reato più grave.

I fotoreporters e cinereporters professionisti non possono essere iscritti ad albi di altre professioni.

ART. 4.

(Oggetto della professione)

Sono fotoreporters coloro che per immagini fotografiche illustrano o narrano un avvenimento di attualità giornalistica e di interesse pubblico.

Sono cinereporters coloro che per immagini filmate narrano un avvenimento di attualità giornalistica e di interesse pubblico.

ART. 5.

(Diritti d'autore)

La fotografia ed il filmato, eseguiti da un iscritto all'albo, sono protetti dalle norme sul diritto di autore.

L'autore della fotografia e del filmato deve essere indicato su ogni pubblicazione o proiezione.

ART. 6.

(Composizione del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale è composto per due terzi da fotoreporters e cinereporters professionisti, e per un terzo da fotoreporters e cinereporters corrispondenti.

I consiglieri nazionali sono eletti per la durata di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

Il numero dei consiglieri nazionali è determinato, ogni cinque anni, con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 7.

(Funzioni del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale ha le seguenti attribuzioni:

a) promuove ed attua tutte le iniziative intese a migliorare e valorizzare le professioni di fotoreporter e di cinereporter.

b) dà parere, quando ne è richiesto dal Ministero di grazia e giustizia, sui progetti di legge e regolamenti riguardanti le professioni di cui alla lettera a);

c) provvede alle iscrizioni e cancellazioni dall'albo;

d) sovrintende alle attività delle segreterie regionali;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari generali da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia;

f) determina, con approvazione del Ministero di grazia e giustizia, i contributi degli iscritti e le quote per l'iscrizione all'albo.

ART. 8.

(Giunta esecutiva)

Il Consiglio nazionale elegge una Giunta esecutiva, composta da cinque membri.

La Giunta esecutiva:

a) provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio nazionale e collabora col Presidente per la gestione ordinaria dell'albo;

b) amministra e promuove la riscossione dei contributi;

c) adotta, in casi di estrema urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 7 lettere b), c), e), f), con l'obbligo di sottoporle a ratifica alla prima riunione del Consiglio nazionale;

d) istruisce e presenta al Consiglio nazionale le proposte d'iscrizione, di cancellazione dall'albo e di irrogazione di provvedimenti disciplinari.

ART. 9.

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Consiglio nazionale elegge il Collegio dei revisori dei conti, che è composto da tre membri effettivi, due dei quali professionisti, e da due membri supplenti scelti tra i professionisti.

Il Collegio dei revisori dei conti sovrintende alla amministrazione dei fondi del Consiglio nazionale, ne prepara i bilanci e li presenta per l'approvazione all'assemblea annuale.

ART. 10.

(Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio nazionale e ne ha la rappresentanza legale.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva.

Impartisce disposizioni per assicurare il regolare funzionamento del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva.

ART. 11.

(Vicepresidenti)

Il Consiglio elegge due Vicepresidenti, di cui uno fotoreporter ed uno cinereporter.

I Vicepresidenti partecipano con voto deliberativo alle riunioni della Giunta esecutiva.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente anziano o, se anche questi è assente o impedito, dall'altro Vicepresidente.

Se il Presidente è fotoreporter, il Vicepresidente anziano è cinereporter, e viceversa.

ART. 12.

(Elezione del Consiglio nazionale)

Da sessanta giorni a quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica, il Presidente convoca le assemblee regionali degli iscritti per l'elezione del nuovo Consiglio nazionale.

La convocazione deve essere fatta a mezzo posta raccomandata e l'avviso deve contenere il giorno, l'ora e l'oggetto della convocazione ed avvertire altresì l'iscritto che per esercitare il diritto di voto deve essere in regola con il versamento dei contributi.

Quando in una regione risiedono meno di 100 fotoreporters e cinereporters, professionisti e corrispondenti, il Presidente convoca un'assemblea unica per la suddetta regione ed un'altra o più regioni, sino al raggiungimento di almeno 100 iscritti.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è determinato il numero dei consiglieri nazionali che devono essere eletti da ciascuna assemblea regionale o interregionale, in proporzione al numero degli iscritti.

ART. 13.

(Proclamazione degli eletti)

Il Consiglio nazionale uscente, ricevuti i verbali delle elezioni regionali e interregionali, proclama eletti i consiglieri nazionali, dandone comunicazione al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 14.

(Convocazione del Consiglio nazionale)

Il Ministro di grazia e giustizia, ricevuta la comunicazione prevista all'articolo precedente, convoca il Consiglio nazionale affinché proceda all'elezione della Giunta esecutiva, del Presidente, dei Vicepresidenti e del Collegio dei revisori dei conti.

Fino al momento dell'elezione del Presidente, il Consiglio nazionale è presieduto dal consigliere che ha ottenuto il più elevato numero di voti.

ART. 15.

(Validità delle riunioni)

Le assemblee e le riunioni del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva, sono valide se in prima convocazione sono presenti la metà dei convocati, e, in seconda convocazione, se il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei convocati.

ART. 16.

(Deliberazioni della Giunta esecutiva)

Le deliberazioni della Giunta esecutiva sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 17.

(Albo)

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti, l'altro dei corrispondenti.

L'albo contiene le complete generalità, la data d'iscrizione e l'indirizzo degli iscritti, è compilato per ordine di anzianità d'iscrizione e porta un indice alfabetico con le medesime caratteristiche. A ciascun iscritto è rilasciata una tessera.

ART. 18.

(Iscrizioni nell'elenco dei professionisti)

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti:

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) l'attestazione di avere compiuto il periodo di pratica professionale previsto all'articolo 21.
- c) l'esito favorevole della prova d'idoneità professionale.

Non possono essere iscritti all'albo coloro che abbiano riportato condanna penale per reati comuni che comportano l'interdizione dagli uffici pubblici, per tutta la durata dell'interdizione medesima, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

Nel caso di condanna penale che non importi l'interdizione, il Consiglio nazionale delibera sull'accoglimento della domanda di iscrizione, tenendo conto del comportamento successivo alla condanna stessa.

ART. 19.

(Accertamento idoneità professionale)

L'accertamento della idoneità professionale di cui al precedente articolo consiste in una prova tecnico-pratica di fotoreportage e cine-reportage integrata da una prova teorica sulla legislazione concernente la tutela dell'immagine ed il fotogiornalismo.

L'esame ha luogo a Roma, innanzi ad una commissione composta da nove membri, di cui tre fotoreporters professionisti e tre cinereporters professionisti, uno nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra gli insegnanti di materie fotografiche presso l'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione.

Gli altri due membri sono nominati dal presidente della corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati d'appello e l'altro tra i magistrati di tribunale. La commissione è presieduta dal magistrato di appello.

Non sono tenuti a sostenere l'esame di idoneità professionale coloro che sono in possesso del diploma di Stato di fotoreporter e cinereporter, purché abbiano compiuto la pratica semestrale prevista all'articolo 21, ultimo comma, della presente legge.

ART. 20.

(Registro dei praticanti)

Nei registro dei praticanti sono iscritti, su domanda, tutti coloro che iniziano le professioni di fotoreporter e cinereporter, avendo compiuto il diciottesimo anno di età.

Per l'iscrizione al registro di praticanti è necessario avere superato una prova di tecnica fotografica davanti ad una commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio nazionale, e composta da due fotoreporters professionisti, due cinereporters professionisti, ed uno corrispondente. Il più anziano esercita le funzioni di presidente.

Sono esenti dalla prova d'esame di cui al comma precedente i praticanti in possesso del diploma di fotoreporter e cinereporter rilasciato dall'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione.

ART. 21.

(Pratica professionale)

La pratica professionale per fotoreporter e cinereporter può svolgersi presso:

- a) quotidiani;

- b) rotocalchi e periodici a diffusione nazionale;
- c) agenzie di stampa a diffusione nazionale;
- d) televisione;
- e) cinegiornali.

La pratica professionale si compie con l'esercizio continuativo della professione per non meno di 24 mesi, ovvero realizzando, entro tre anni, almeno 24 mesi di esercizio professionale.

Per coloro che sono in possesso del diploma di Stato per fotoreporter e cinereporter rilasciato dall'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione, il periodo di pratica è ridotto a sei mesi.

ART. 22.

(Iscrizione nell'elenco dei corrispondenti)

La domanda per l'iscrizione nell'elenco dei corrispondenti deve essere corredata dai documenti di cui all'articolo 18, primo comma.

Il corrispondente deve comprovare di aver svolto un'attività regolarmente retribuita da almeno due anni nelle organizzazioni previste all'articolo 21.

ART. 23.

(Cancellazione dall'albo)

Il Consiglio nazionale può cancellare dall'albo gli iscritti per i seguenti motivi:

- a) cessazione d'attività professionale;
- b) perdita dei diritti civili, e interdizione perpetua dagli uffici pubblici;
- c) perdita della cittadinanza italiana;
- d) inattività professionale protratta per oltre due anni; la disposizione non si applica ai professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni sempreché non si dedichino a professione non attinente. Si detraggono comunque, nel computo dei due anni di inattività, i periodi di servizio militare o in cui vengono ricoperti incarichi politici ed amministrativi dello Stato;
- e) grave mancanza all'osservanza dell'etica professionale che arrechi offesa alla categoria rendendo incompatibile la appartenenza all'albo.

Il professionista cancellato dall'albo può esservi nuovamente iscritto quando vengono a cessare le ragioni che ne hanno determinato la cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna penale la domanda di riammissione può essere riproposta a riabilitazione avvenuta.

ART. 24.

*(Attribuzioni del Ministro di grazia
e giustizia)*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita la vigilanza sul Consiglio nazionale dell'albo e può disporne lo scioglimento, con decreto motivato, in caso di gravi irregolarità di gestione o di violazione delle norme della presente legge.

Con il decreto di scioglimento sono nominati tre commissari straordinari, scelti tra i fotoreporters ed i cinereporters professionisti, aventi il compito di amministrare il Consiglio nazionale fino a nuove elezioni che hanno luogo entro 90 giorni dalla data del decreto di scioglimento.

ART. 25.

(Deposito dell'albo)

Una copia dell'albo è depositata ogni anno, entro il mese di gennaio, a cura del Consiglio nazionale, presso la cancelleria di ogni corte d'appello, presso il Ministero di grazia e giustizia e nella segreteria del Consiglio nazionale medesimo.

Di ogni iscrizione e cancellazione è data comunicazione entro due mesi agli uffici di cui sopra.

ART. 26.

(Direzione agenzie fotografiche di stampa)

I direttori e i capiservizi dei fotografici e cinegiornali di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'articolo 21 devono essere iscritti all'albo dei fotoreporters e cinereporters, nell'elenco dei professionisti.

L'attività prevista nel comma precedente può essere svolta da un giornalista professionista, purché si avvalga di un vicedirettore o di un vicecaposervizio iscritto nell'albo dei fotoreporters e cinereporters.

ART. 27.

(Procedimenti disciplinari)

Gli iscritti all'albo, in qualsiasi elenco, che si rendono colpevoli di fatti non conformi alla dignità professionale e che compromet-

tono la reputazione o la dignità stessa dell'albo sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento può essere iniziato d'ufficio dal Consiglio nazionale.

ART. 28.

(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dell'esercizio della professione un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici;
- c) la radiazione dall'albo.

La censura da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

La sospensione dall'esercizio della professione può essere inflitta nei casi in cui l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto abbia gravemente offeso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo o nel registro praticanti.

ART. 29.

(Regole procedurali)

Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza darne preventiva comunicazione all'interessato unitamente ad ampia descrizione dei fatti per i quali è chiamato a giudizio.

L'incolpato, entro trenta giorni, può produrre a sua discolpa gli elementi che ritiene opportuni.

I provvedimenti disciplinari sono adottati con votazione segreta. Essi devono essere motivati e comunicati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato entro i trenta giorni dalla deliberazione.

Il procedimento disciplinare non può essere iniziato decorsi cinque anni dal fatto cui si ricollega la sanzione; tuttavia, in caso di condanna penale, detto termine decorre dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva.

ART. 30.

(Disposizioni transitorie)

Il Ministro di grazia e giustizia nomina una commissione unica nazionale composta da 9 membri scelti tra i fotoreporters e cine-reporters professionisti, che hanno maturato 10 anni di attività professionale, nell'ambito delle associazioni di categoria preesistenti.

La Commissione unica resta in carica sino alla elezione del Consiglio nazionale ed ha il compito di:

a) raccogliere le iscrizioni proposte dai delegati regionali ammissibili unicamente secondo il disposto del successivo articolo 32;

b) convocare le assemblee regionali per l'elezione del Consiglio nazionale a norma dell'articolo 12.

ART. 31.

(Dei ricorsi)

Avverso le decisioni della commissione unica può essere proposto ricorso al Consiglio nazionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla sua prima riunione.

ART. 32.

(Disposizioni transitorie per le iscrizioni)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere presentate domande di iscrizione in deroga al disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 18.

Le domande presentate ai sensi del primo comma sono accolte se il richiedente mostra di aver esercitato la professione di fotoreporter o cinereporter per non meno di cinque anni. Tale termine è di tre anni per i corrispondenti.

ART. 33.

(Norme regolamentari)

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato entro 90 giorni dalla sua pubblicazione.